

VERBALE D'INTESA

Il giorno *15 dicembre* 2013, presso la sede centrale dell'Inail di P.le Pastore n. 6 - Roma - la Delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali a livello nazionale EPNE si sono incontrate per la rivisitazione dei criteri di ripartizione dei proventi relativi all'attività di formazione a titolo oneroso resa dall'Istituto a terzi ex art. 43, legge n. 449/97, al fine di pervenire ad una omogeneizzazione dei compensi per le docenze effettuate dal personale dell'Istituto, sia con contratto EPNE che con contratto RICERCA.

A tale riguardo, le parti condividono le modalità individuate nell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente Verbale.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL FP *Roberto Mene*

CISL FP *[Signature]*

UIL PA *[Signature]*

FILP *[Signature]*

USB PI *[Signature]*

ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM *[Signature]*

FP CIDA *[Signature]*

FLEPAR *VEDI VO TA A VERBALE*

LA DELEGAZIONE

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE

DOCUMENTO

Oggetto: Attività di docenza a titolo oneroso nel sistema integrato INAIL-ex ISPEL

Le recenti evoluzioni legislative hanno di fatto reso l'Inail, con la prevista confluenza dell'Ispesl, il soggetto del sistema istituzionale pubblico delineato dal legislatore (art. 9 del DLgs 81/ 2008), competente in materia di formazione. La confluenza dell'Ispesl nell'Inail ha determinato, inoltre, nelle more del completamento del processo di integrazione, la coesistenza di due diversi sistemi, derivanti da regolamenti organizzativi e gestionali diversi, che, nel caso della formazione esterna ha generato criticità, in termini di coerenza e di omogeneità sia del servizio rivolto all'utenza che di remunerazione dei docenti interni.

Da qui la necessità di rivedere ai fini di una tendenziale omogeneizzazione, la gestione delle docenze a titolo oneroso rese dall'Istituto a terzi in regime convenzionale, con riferimento sia agli standard di offerta, ivi compreso il sistema tariffario, sia alla contabilizzazione dei costi e dei ricavi, compreso il sistema di ripartizione dei proventi. Tali gestioni, infatti, vengono attualmente effettuate con modalità diverse a seconda che il personale sia assoggettato al contratto enti pubblici non economici ovvero appartenga al Settore ricerca.

Ed invero, mentre la destinazione dei proventi relativi all'attività di formazione a titolo oneroso svolta dal personale Inail con contratto EPNE è disciplinata dall'art. 43 della Legge n. 449/1997, i compensi orari dovuti al personale docente proveniente dall'ex Ispesl sono stati stabiliti con specifico Decreto Ministeriale del 1995.

In particolare, l'art. 43 della Legge 449/1997 ha inteso disciplinare, tra l'altro, le modalità di utilizzo dei proventi relativi ai contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali. In tal senso, la predetta disposizione prevede due distinti commi (il 3 ed il 4) per regolamentare la materia a seconda che le amministrazioni interessate abbiano un proprio bilancio o siano ricomprese nel bilancio dello Stato.

nel

Per le Amministrazioni pubbliche con bilancio proprio (tra le quali rientra l'Inail), il comma 3 dispone che il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisca economia di bilancio.

Pertanto, l'attuale Regolamento interno dell'Istituto in materia prevede che l'ulteriore 50 per cento del saldo tra le entrate relative alle quote di iscrizione ai corsi e tutti i costi a questi afferenti venga ripartito secondo le seguenti modalità:

- il 20 per cento destinato a compenso per l'attività di docenza prestata;
- il 30 per cento destinato a un fondo dedicato da ripartire tra tutti gli appartenenti alla medesima categoria professionale del docente ed entro l'ambito regionale di riferimento.

Il sistema tariffario da applicare al personale del Settore Ricerca è invece definito dal Decreto del Ministro della Sanità 13 marzo 1995, concernente "Determinazione dei compensi spettanti ai docenti dei corsi attuati dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro e ad esperti italiani e stranieri per conferenze e seminari organizzati dall'Istituto stesso", che all'art. 1 dispone, tra l'altro, che ai docenti dei corsi di formazione e perfezionamento attuati dall'Ispesl venga applicata una tariffa oraria di £ 100.000 lorde (corrispondenti a € 51,65).

Pertanto, mentre i compensi per le docenze effettuate dal personale con contratto EPNE dipendono dal numero dei partecipanti e dall'entità dei costi relativi ai singoli corsi, le tariffe applicate al personale appartenente al Settore Ricerca sono determinate a prescindere dalla remuneratività dei corsi stessi.

A tale riguardo, si ritiene che l'offerta formativa Inail non possa prescindere dalla unitarietà ed omogeneità, sia in termini di contenuti che di tariffe applicate. In tal senso, si propone una rimodulazione delle condizioni attualmente applicate dall'Istituto e la definizione di una tariffa media standard per giornata/ora di formazione da applicare a tutte le attività formative a carattere oneroso inerenti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro rivolte all'utenza esterna, ad esclusione di quelle destinate alla Pubblica Amministrazione, programmate e svolte nell'ambito dell'Accordo Inail - Scuola Nazionale dell'Amministrazione, e della formazione rivolta al personale interno.

Relativamente alla predisposizione di un sistema tariffario unico - che preveda l'estensione anche al personale con contratto EPNE di un compenso orario predeterminato in misura pari a quello riconosciuto al personale con contratto Ricerca - occorre temperare diverse esigenze:

- garanzia di sostenibilità economica e finanziaria dell'attività di formazione rivolta all'esterno;
- realizzazione delle necessarie economie di bilancio;

2

- mantenimento delle condizioni di concorrenza con gli altri soggetti abilitati alla erogazione dei medesimi percorsi formativi;
- rispetto dei vincoli di natura normativa e regolamentare.

Il punto di equilibrio è stato determinato attraverso le seguenti modalità:

- adeguamento delle tariffe di iscrizione ai corsi Inail, risalenti all'anno 2006, ai mutati driver di costo, rimodulando contestualmente le tariffe ex Ispesl, mediamente superiori del 40 per cento;
- riclassificazione delle voci di costo (sia diretti che indiretti, fissi o variabili) al fine di meglio orientare e facilitare le procedure di gestione contabile e la rendicontazione da parte dei singoli centri di costo, ricomprendendo tra i costi anche quelli relativi ai compensi per le docenze;
- incremento del 20 per cento (dal 50% al 70%) della quota destinata ad economia di bilancio.





F.LE.PAR.
ASSOCIAZIONE LEGALI INAIL
Aderente alla CISL-FPS
SEGRETERIA GENERALE
Via Pierluigi da Palestrina, 8 – 00193 Roma

La presente Organizzazione non sottoscrive il presente accordo in quanto non si ritiene di poter concordare su una modifica che, a fronte di un più complessivo ed unico regolamento, si occupa di modificare un solo punto ed una sola delle attività previste nel Regolamento recante la disciplina delle prestazioni a titolo oneroso a favore di terzi.

Proprio la dedotta necessità di attualizzazione dell'accordo avrebbe richiesto una rivisitazione complessiva dello stesso come, ad esempio, riguardo alle nuove prestazioni richieste ai lavoratori dell'Istituto derivanti dalle funzioni prima espletate dall'ISPEL (verifiche ex art. 71 D. Lgvo 81/2008 e s.m.i.).

D'altro canto, la contrarietà di una parte dell'Amministrazione a ribadire e rafforzare i principi fondanti in relazione a modifiche che sono destinate ad incidere su indennità e compensi e, quindi, sul trattamento economico e giuridico dei professionisti, non può dirsi volto a prevenire situazioni di squilibrio tra i dipendenti.

La scrivente Organizzazione sindacale contesta la mancata previsione di percorsi oggettivi, quali il prioritario interpellato e la rotazione degli incarichi; strumenti di garanzia per tutti ed idonei a sgombrare ogni perplessità sugli effetti dell'aumento stabilito, che potrebbe andare ad incidere solo su una ristretta e preidentificata platea di Professionisti Avvocati e Tecnici.

La *"tendenziale rotazione degli incarichi"*, già prevista nel regolamento, non ha, del resto, trovato conferma in alcun monitoraggio o resoconto reso al tavolo sindacale, né si è ritenuto di dare motivato riscontro al documento FLEPAR inviato il 9/12/2013, dopo la consegna del documento di lavoro all'unico tavolo tecnico tenutosi sull'argomento.

Roma, 16 dicembre 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to avv. Tiziana Cignarelli